



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SUL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 299/2025

nell'interesse dei sig.ri

BENNARDO SARA	BNNSRA93A49D086G	COSENZA	09/01/1993
BOVA ALESSANDRA	BVOLSN85S50L452K	TROPEA	10/11/1985
CIMINO LAURA	CMNLRA75S59C352F	CATANZARO	19/11/1975
FURFARO DANIELA	FRFDNL85B43D976C	LOCRI	03/02/1985
GIOVINAZZO VINCENZA	GVNVCN82H61F537V	VIBO VALENTIA	21/06/1982
IUELE MARIA	LIUMRA83B46D005C	CORIGLIANO CALABRO	06/02/1983
PUJA ENZA	PJUNZE67S69Z110H	HAYANGE (FRANCIA)	29/11/1967
RIZZO ANTONIO	RZZNTN76C05L452L	TROPEA	05/03/1976
SANTORO NATALINA	SNTNLN83C52H224Z	REGGIO CALABRIA	12/03/1983

TRUNFIO CHIARA PETRONILLA	TRNCRP92D58H224X	REGGIO CALABRIA	18/04/1992
------------------------------	------------------	-----------------	------------

Tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura in atti,

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del Decreto del Ministero intimato, n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso n. prot. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039356 del 27 dicembre 2024, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039293 del 24 dicembre 2024, con cui la p.a. ha approvato l'integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038765 del 18 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038546 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto.

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO

PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n.

AOODRCAL0035859

del

22.11.2024;

-della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l'avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso recante *"Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico"* (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l'individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'elenco degli aspiranti docenti, di cui all'avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-del bando del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-del bando del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. n. 299/2025, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, le odierne parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, della graduatoria finale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno", indetto con Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, con specifico riferimento alla classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), Regione Calabria, per un totale di n. 133 posti (successivamente, aumentati a n. 184). Invero, una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, gli odierni ricorrenti hanno appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale, ma tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (pari a 210,25 punti).

Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 14.10.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui tuttavia non è ricompreso l'elenco dei candidati idonei comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria e, dunque, gli odierni ricorrenti. Per l'effetto, a seguito dell'adozione del citato provvedimento, i ricorrenti hanno appreso di essere stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale avevano concorso. La predetta graduatoria, poi, è stata oggetto di ben due operazioni di rettifica, intervenute rispettivamente in data 15 novembre e 22 novembre u.s.: in data 4 dicembre u.s., la Commissione ha proceduto all'individuazione degli aventi titolo alla nomina, pubblicando il relativo elenco.

2. - Con provvedimento pubblicato in data 17 dicembre u.s. (odiernamente impugnato), a seguito delle rinunce acquisite agli atti d'ufficio, la p.a. ha disposto un primo scorrimento della graduatoria oggi gravata, per un totale di 57 posti; successivamente, in data 24 dicembre 2024 e 27 dicembre 2024, sono stati approvati ulteriori scorrimenti, per un totale di n. 15 posti. Tuttavia, anche in occasione dei predetti scorrimenti la p.a. non ha reso disponibile l'elenco dei soggetti idonei non vincitori, specificando quali rientrano tra i "riservisti", gli atti odiernamente impugnati contengono gli elenchi dei candidati immessi in ruolo che però non includono i nominativi dei ricorrenti anche a causa delle illegittime determinazioni adottate con la graduatoria del 14 ottobre u.s. (impugnata con ricorso introduttivo).

3. - Conseguentemente, gli atti impugnati con l'odierno ricorso per motivi aggiunti risultano illegittimi in via derivata, in virtù del nesso di consequenzialità immediata con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

A tal proposito, si propone dunque il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai segue motivi di:

DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, per come cristallizzati nella *lex specialis* e per come, peraltro, sancito dalla normativa di settore.

L'art. 9 del bando, infatti, rubricato "*Graduatorie di merito regionali*", prevede esplicitamente che "*La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo*

successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, **delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, tutti gli avvisi di scorrimento adottati nel mese di dicembre scorso (e oggi impugnati con l'odierno ricorso per motivi aggiunti) recano un elenco dei soggetti legittimati carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono ritrovati definitivamente esclusi dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria dei candidati idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto gli stessi, ad oggi, non conoscono l'effettiva collocazione in graduatoria, neanche nei successivi avvisi di scorrimento.

Tale circostanza è stata già censurata dal TAR Calabria - sede di Catanzaro, con ordinanza n. 77 del 17 gennaio 2025, laddove è stato osservato che non è verificabile, nei fatti, la possibilità per i ricorrenti di rientrare tra i candidati vincitori "...non essendo stato prodotto agli atti un elenco, secondo l'ordine del punteggio conseguito, di tutti i candidati che hanno sostenuto le prove di concorso, con i punteggi conseguiti e la specificazione se abbiano o meno titolo alla riserva dei posti".

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare, dapprima la graduatoria di merito, e successivamente gli avvisi di scorrimento incompleti e incomprensibili, recanti unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione. Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che i ricorrenti, ad oggi, non conoscono l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dai ricorrenti nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Ciò è ancor più grave se si considera che, in data 10 dicembre u.s., con bando prot. N. 3059 (impugnato in sede di ricorso introduttivo), il Ministero intimato ha pubblicato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell'anno scolastico 2024/2025"*, che ricalca pedissequamente le disposizioni del bando di cui al Prot. N. 2575 del 6 dicembre 2023. Peraltro, le relative prove concorsuali sono state già calendarizzate per il mese di febbraio 2025: da ciò ne deriva, dunque, che una volta conclusasi la nuova procedura concorsuale indetta lo scorso di dicembre, verrà approvata la relativa graduatoria finale, che "sostituirà" la graduatoria concorsuale della classe di concorso oggetto di odierna censura.

Gli odierni ricorrenti, quindi, perderanno definitivamente la propria *chance* di ricoprire il posto ambito, senza peraltro aver avuto mai contezza della propria posizione e senza poter subentrare nel ruolo, a seguito delle ulteriori rinunce pervenute.

Alla luce di quanto sopra esposto, in vista della ormai prossima procedura di concorso e della relativa graduatoria che la p.a. si appresterà ad approvare, gli odierni ricorrenti hanno interesse a conoscere la propria posizione in graduatoria, avendo gli stessi superato le prove selettive previste dal bando.

E dunque, la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei che hanno superato le prove del concorso, costituisce il primo passo per il riconoscimento dello *status* di candidato che ha diritto all'assunzione

E' infatti interesse e diritto dei docenti odierni ricorrenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata della graduatoria: infatti, si rammenta che la graduatoria testè impugnata ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa e perderà efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del prossimo concorso (e comunque alla scadenza del predetto periodo), fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris* che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che i ricorrenti, a causa dell'illegittimo operato di parte intimata, non potranno essere immessi in ruolo (a seguito dell'idoneità conseguita), e non hanno peraltro contezza della propria posizione in graduatoria.

In effetti, la quota di rinunce pervenute (e che certamente è destinata ad aumentare nei prossimi mesi), aumenta esponenzialmente le possibilità di conseguire la posizione lavorativa anche per i candidati idonei del concorso e, dunque, per gli odierni ricorrenti.

A tal fine, appare utile rammentare anche in questa sede che in data 10 dicembre u.s. è stato bandito il nuovo Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), con relativa calendarizzazione delle prove selettive nel mese di febbraio 2025, cui seguirà in tempi brevi, dunque, la formulazione della graduatoria finale.

Da ciò ne deriva, dunque, l'imminente scadenza della graduatoria concorsuale di riferimento per gli odierni ricorrenti.

Proprio sotto quest'ultimo profilo, emerge in maniera evidente il danno grave ed irreparabile in cui incorrerebbero i ricorrenti nel caso in cui non venisse approvato alcun altro scorrimento della predetta graduatoria.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora i ricorrenti fossero costretti ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la pubblicazione della graduatoria integrale del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), per la classe di concorso A022 - Regione Calabria, e la relativa inclusione degli odierni ricorrenti, al fine di essere utilmente ricompresi nelle prossime procedure di scorrimento disposte;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo, e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale del concorso *de quo*, e relativa inclusione degli odierni ricorrenti, previa pubblicazione dell'elenco integrale dei candidati idonei.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori.

Palermo, 17 febbraio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell